



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 13-03-2026

REGISTRO SETTORE N. 61

DEL 13-03-2026

OGGETTO: Incarico patrocinio legale per proposizione Ricorso per Decreto Ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. – Kibernetes s.r.l. all'Avv. Melita Giuseppe con studio in Santa Teresa di Riva, Via F. Crispi n. 74. P.Iva IT02713920839 . CIG: BAD3749E30

Il Responsabile Area Amministrativa

Premesso

Che la Kibernetes srl ha proposto il ricorso decreto ingiuntivo n. 76/2026 – Reg. n. 247/2026 per ottenere il pagamento di € 13.492,49, relativi alla fattura n. 154 del 07/10/2025, in relazione alle attività svolte per l'anno d'imposta 2022;

Che il Comune ha ricevuto la notifica di una cartella che ha disconosciuto il credito d'imposta ai fini IVA nella misura di € 158.326,00;

Che il compenso dell'anno 2022 richiesto dalla Kibernetes prevede il pagamento del compenso di € 2.284,22, calcolato sul credito IVA pari ad € 190.352,00, come da relazione della Kibernetes agli atti del Comune, nella percentuale 1,2%;

Che, alla luce della riduzione del credito d'imposta, operata dall'Agenzia delle Entrate, il compenso dovuto alla Kibernetes si appalesa non dovuto, per cui occorre chiedere la revoca del provvedimento monitorio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio e a conferire procura alle liti per il patrocinio legale;

Accertato che il Comune non dispone all'interno delle figure professionali richieste dalla citata norma, per cui si rende necessario procede a conferire apposito incarico esterno;

che per quanto fin qui esposto con delibera di G.M. n. 50 del 12.03.2026 immediatamente esecutiva si provvedeva ad autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio in opposizione ed all'assegnazione delle risorse al Responsabile dell'Area Amministrativa; Ricorso per Decreto Ingiuntivo ex art.t. 633 ss.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2026, pubblicato sulla GURI n. 53/2026, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2026;

Richiamato l'art. 163, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina l'istituto dell'esercizio provvisorio;

Dato atto che l'Ente:

Con deliberazione n. 23 del 02.12.2025, esecutiva agli effetti di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

Con deliberazione n. 24 del 02.12.2025, esecutiva agli effetti di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2025-2027;

Con deliberazione n. 20 del 30.10.2025, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione esercizio 2024;

Ritenuto per le motivazioni espresse nel succitato atto deliberativo G.M. n. 50 del 12.03.2026, valutata l'opportunità e sussistendo i presupposti di tutelare l'Amministrazione Comunale, di dover conferire specifico incarico legale per la costituzione in giudizio;

Dato atto che, ai fini del conferimento dell'incarico per la costituzione in giudizio dell'Ente nel procedimento "de quo", è stato individuato, l'avvocato Giuseppe Melita ;

Dato atto della congruità del preventivo presentato dall'Avvocato, prot. comunale n. 3248 del 12.03.2026 , il cui ammontare complessivo risulta in linea con i minimi tariffari previsti, per il relativo scaglione, dal DM n.55/2014;

Dato atto che il legale si è reso disponibile ad accettare l'incarico;

Dato atto, altresì, della sussistenza di particolare urgenza per il conferimento dell'incarico, stante l'esigenza di costituirsi in giudizio, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, così come previsto dall'art.163 del D.lgs n.267/2000;

Acquisito agli atti il CIG: **BAD3749E30**

Visto lo schema di disciplinare, all'uopo predisposto, contenente le modalità esplicative per il conferimento dell'incarico " de quo"(All.A);

-Visti altresì:

- la legge n.247 del 31/12/2012 ;
- il DM n.55/2014 con il quale vengono determinati i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- gli art.17 e 4 del D.lgs n.50/2016;
- il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di conferire** incarico, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa, all'avv. Melita Giuseppe con studio in Santa Teresa di Riva, Via F.Crispi n.74, P.Iva IT02713920839 , per proposizione Ricorso per Decreto Ingiuntivo ex art.t. 633 ss. c.p.c. – Kibernetes s.r.l;
3. **Di imputare** la relativa somma, come da attestazione del responsabile del Servizio finanziario. L'importo complessivo da liquidare, come da nota inviata dall' Avv. Melita prot.n.3248 del 12.03.2026 è pari ad Euro 3.037,84.
4. **Di dare atto** del rispetto dell'art.163 del D.Lgs n.267/2000, poiché la mancata adozione del presente atto potrebbe arrecare danno patrimoniale certo e grave all'Ente;
5. **Di dare atto** che è stato acquisito il CIG così contraddistinto : **BAD3749E30**;
6. **Di dare atto** che verrà richiesta ed acquisita agli atti la comunicazione del legale in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
7. **Di dare atto**, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
8. **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del d.Lgs n.33 del 14/03/2013



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquaro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art. 53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n. 48/91;

VISTO l'art. 12 della L.R. del 23/12/2000, n. 30

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE _____

FAVOREVOLE

Li 13.03.2026

ATTESTA _____

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

3.037,84

Codice 01.11-1.03.02.99.002

Competenza _____

Residui _____

Intervento EAP 138 - IMP. 70

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

Intervento _____

Li 13.03.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



All. "A"



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA di Messina)

Disciplinare d'incarico

L'anno **Duemilaventisei** il giorno del mese di **Marzo** nella sede del Comune di S.Alessio Siculo
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile;
Il Comune di S.Alessio S.(di seguito Comune) con sede in S.Alessio S. piazza Municipio, P.Iva: 00347890832
in persona di Caterina Quacquaro che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, giusta
Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 DA UNA PARTE

E

L'Avv. Melita Giuseppe **[REDACTED]**, P.IVA: IT02713920839 nella qualità di difensore
DALL'ALTRA.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di S. Alessio Siculo, così come statuito nella delibera di GM n. 50 del 12.03.2026, immediatamente
esecutiva, è giunto alla determinazione di autorizzare e promuovere azione legale per proposizione Ricorso
per Decreto Ingiuntivo ex art.t. 633 ss. c.p.c. – Kibernetes s.r.l.

Che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. è stato conferito incarico legale
per proposizione Ricorso per Decreto Ingiuntivo ex art.t. 633 ss. c.p.c. – Kibernetes s.r.l. , con la
contestuale approvazione dello schema di disciplinare d'incarico da sottoscrivere con il professionista e
contenente le clausole e le condizioni contrattuali dell'affidamento;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico, secondo le
modalità e le condizioni che seguono.

Art.1

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la proposizione del Ricorso per Decreto Ingiuntivo ex art.t.
633 ss. c.p.c. – Kibernetes s.r.l.

Il professionista si impegna a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative
pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati.

Il professionista si impegna a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e,
comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare la
somma complessiva di € 3.037,84 , come da preventivo inoltrato con nota prot. n.3248 del 12.03.26. Dietro
richiesta del legale incaricato, potrà essere elargita una somma in acconto, che sarà computata all'atto della
definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti eventuali e successivi.

Art.2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

Art. 3

Il valore della instauranda controversia è indeterminabile. Il legale percepirà per l'incarico ricevuto, di cui al presente disciplinare, un compenso (comprensivo di ogni onere), commisurato ai minimi tariffari – DM n.55/2014(come da preventivo inoltrato con nota prot. n.3248 dell'12.03.2026).

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, al legale nominato verrà corrisposto l'importo determinato dal giudice, fermo restando che il suo compenso professionale non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente.

Qualora quanto liquidato dal giudice risultasse essere maggiore del minimo tariffario lo stesso ammontare liquidato resta di spettanza del legale incaricato.

Art. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazione scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

Art. 5

Al professionista incaricato, su richiesta, potrà essere conferito un acconto da pattuire tra le parti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente;

Art. 6

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte(o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss.del c.c, a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR16/04/2013, n.62 "regolamento recante codice di comportamento dei

“dipendenti pubblici”, approvato da questo Ente con deliberazioni di GM n.1 del 23/01/2014 e n. 17 del 27/04/2016.

Art. 7

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la prestazione professionale del domiciliatario sarà a carico del Comune, i cui compensi saranno liquidati secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti, oltre al rimborso delle spese dal medesimo sostenute per la domiciliazione ed effettivamente documentate.

Art. 8

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art.9

Il Compenso pattuito sarà liquidato, previa presentazione di fattura elettronica, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti.

La liquidazione a saldo, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o del provvedimento giudiziale adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito possono essere erogati degli acconti, su semplice richiesta dello stesso professionista, documentati e congruamente giustificati, sottoposti alla valutazione del settore competente, e comunque detti acconti non saranno superiori alla somma determinata presuntivamente nel conferimento d'incarico.

Gli acconti ove percepiti, dal professionista, dovranno essere specificati ed indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze.

Art. 10

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il legale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art.11

Il Comune di S.Alessio Siculo, ai sensi del regolamento UE 2016/679, informa il legale incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.12

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Art. 13

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al DPR.26/04/1986,n.131.

Si allegano:

- dichiarazione resa ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.39/2013;
- modello tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista

Per il Comune di S.Alessio S.